

## Leggi di ratifica (14 Ottobre 1957)

**Légende:** Legge del 14 ottobre 1957 che reca la ratifica da parte della Repubblica italiana dei trattati e degli accordi comunitari firmati a Roma dai Sei il 25 marzo 1957.

**Source:** Gazzetta ufficiale. 14.10.1957, n° 317. Roma. "Leggi di ratifica".

**Copyright:** Tutti i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, adattamenti, ridiffusione, in qualsiasi ambito diffusionale, con qualsiasi mezzo, anche Internet, una rete interna o altro mezzo, sono strettamente riservati in tutti i Paesi.

I documenti ritrasmessi su questo sito sono la proprietà esclusiva dei loro autori o aventi diritto.

Le domande di autorizzazione sono da indirizzare agli autori oppure agli aventi diritto concernati.

Consultate ugualmente l'avvertenza giuridica e le condizioni di utilizzazione del sito.

**URL:** [http://www.cvce.eu/obj/leggi\\_di\\_ratifica\\_14\\_ottobre\\_1957-it-727f4ed6-8045-408b-a170-b95b24789dbb.html](http://www.cvce.eu/obj/leggi_di_ratifica_14_ottobre_1957-it-727f4ed6-8045-408b-a170-b95b24789dbb.html)

**Date de dernière mise à jour:** 05/11/2015



**§ 59. – Legge 14 ottobre 1957, n. 1203. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati, b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati, c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee (in Suppl. ordinario alla GU n. 317 del 23 dicembre 1957).**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957.

a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;

b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;

c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli accordi indicati alle lettere a), b), e c) dell'art. 1

3. I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 307 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, nonché dalla sezione 1a della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

4. Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.

[...]